

1. Che siano Cittadini della Repubblica, e d'età non superiore agli anni ventisei.

2. Che abbiano ampi attestati di condotta morale dalle Autorità civili de' luoghi, ov'ebbero più lungo domicilio dopo la puerizia.

3. Che provino d'aver fatto un corso di belle lettere.

4. Che diano saggi, ed indizj evidenti di fare non ordinaria riuscita nell'arte loro.

5. Che facciano in luogo chiuso, e da soli un'opera appartenente all'Arte da essi abbracciata sul soggetto, e dentro il tempo, che verrà loro prescritto dalle Accademie nazionali. Su queste opere, che non si espongono al Pubblico, le Accademie giudicano dell'abilità dei concorrenti per mezzo di Commissioni Straordinarie, e colle norme stabilite dagli Statuti 1 Settembre 1803. Le opere dei concorrenti, che vengono pensionati, si conservano nell'Archivio dell'Accademia cogli atti del giudizio.

V. De'sei Artisti eletti dal Governo, come all'art. II, due dovranno essere addetti all'Architettura, due alla Pittura, due alla Scultura. Essi dipendono rispettivamente dall'Accademia, che ne ha formato il giudizio, e con essa corrispondono per tutto ciò, che lor viene richiesto dalle presenti discipline.

VI. Gli Artisti pensionati mandano annualmente all'Accademia, da cui dipendono, un